



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante la definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire e trasferire alle Regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale.

Rep. Atti n. 246 del 7/02/2013

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna Seduta del 7 febbraio 2013

VISTO l'art. 16-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni con legge 7 agosto 2012 n. 135, il quale, al comma 1 istituisce, a decorrere dall'anno 2013 il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a Statuto ordinario;

VISTO il comma 3 del citato articolo 16-bis, che prevede che i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle Regioni a Statuto ordinario le risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi d'intesa con la Conferenza unificata entro il 31 gennaio 2013;

CONSIDERATO il comma 3 dell'art. 16-bis sopra citato, dispone che i criteri sopra indicati sono definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa vigente in materia di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali, salvaguardando le esigenze di mobilità nei territori anche con differenziazione di servizi e sono finalizzati a incentivare le Regioni e gli enti locali a razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi stessi;

VISTO lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 16-bis, comma 3 sopra indicato, in data 5 febbraio 2013, sul quale è stato acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, diramato in pari data, con nota prot. CSR 855 P-4.23.2.13;

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 6 febbraio 2013, nel corso della quale sono state discusse alcune proposte di modifica al testo dello schema di decreto in esame, formulate dalle Regioni e dagli Enti locali, in parte condivise da tutte le Amministrazioni presenti all'incontro, con alcune riserve espresse dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle Regioni, relative alle proposte di variazione dei criteri di valutazione degli obiettivi contenuti all'articolo 1 del testo e, in particolare, sui criteri di cui al comma 1 e al comma 2;





Presidenza
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTO il nuovo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri predisposto, ad esito dell'incontro sopra indicato, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dai rappresentanti delle Regioni che riporta, evidenziate graficamente, le modifiche apportate a seguito della discussione tecnica, con i punti concordati e con quelli sui quali è stata espressa una riserva, al fine di consentire al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Regioni stesse di svolgere le proprie valutazioni finali su tali punti e concludere l'istruttoria sul provvedimento, trasmesso con nota prot. CSR 902 P-4.23.2.13 del 6 febbraio 2013;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 7 febbraio 2013, diramata in pari data, con prot. CSR 955 P-4.23.2.13, con la quale si comunica di non poter assentire le modifiche apportate allo schema a seguito della riunione tecnica del 6 febbraio e, in particolare, alla modifica apportata all'articolo 1, comma 1 dello schema, relativo all'indicazione del nuovo parametro di incremento del 2% del numero dei passeggeri trasportati su base regionale e alle modifiche contenute nell'articolo 1 comma 2;

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso l'intesa sullo schema sopra indicato, condizionata all'accoglimento di tre emendamenti contenuti in un documento consegnato in Seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All.1), relativi, rispettivamente, alle modifiche da apportare al comma 2 e al comma 3 dell'articolo 1 dello schema stesso e ad una disposizione transitoria da aggiungere all'articolo 4, alla fine del comma 1, con la quale si prevede che *"In fase di prima applicazione, le percentuali della Tabella 1, per i soli anni 2014 e 2015, sono adeguate annualmente entro il 31 dicembre dell'anno precedente, su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, previa intesa in sede di Conferenza Unificata"*;

CONSIDERATO che il Ministero dell'economia e delle finanze ha ribadito, nella Seduta, che sussistono le criticità riscontrate con la nota sopra indicata, relative in particolare a due punti del nuovo schema predisposto ad esito dell'incontro e che, da un punto di vista generale, lo sforzo in direzione dell'efficientamento del settore appare blando;

CONSIDERATO che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel condividere con il Ministero dell'economia e delle finanze l'esigenza che dal provvedimento in esame emerga la chiara scelta di avviare e perfezionare il percorso verso l'efficientamento e la razionalizzazione del settore, ha rilevato la necessità di pervenire ad una soluzione che consenta di definire comunque il provvedimento nella Seduta in esame, e a tal fine ha proposto di introdurre una modifica allo schema di decreto trasmesso a conclusione della riunione tecnica sopra indicata, che venga incontro alle esigenze delle Regioni, stabilendo, all'articolo 1, comma 1, un incremento del numero dei passeggeri trasportati pari al 2,5% anziché del 2% e accogliendo l'emendamento, contenuto nel documento consegnato dalle Regioni, volto ad inserire, all'articolo 4, alla fine del comma 1, la disposizione transitoria sopra indicata;

CONSIDERATO che il Ministero dell'economia e delle finanze ha ritenuto di poter condividere le proposte formulate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel corso della Seduta;

CONSIDERATO che le Regioni, pur sottolineando la contrarietà di carattere generale alla scelta di istituire il Fondo unico dei trasporti, hanno ritenuto di poter esprimere l'avviso favorevole alla conclusione dell'intesa, con le modifiche indicate nel corso della Seduta e con le percentuali di riparto delle risorse del Fondo, indicate nella Tabella consegnata in Seduta;



48



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che l'ANCI e l'UPI hanno espresso l'avviso favorevole alla conclusione dell'intesa

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in Premessa, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante la definizione dei criteri e delle modalità con cui ripartire e trasferire alle Regioni a Statuto ordinario le risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
Dott. Piero Gnudi

Piero Gnudi

M?



CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 7/02/2013



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

13/021/CU21/C4

INTESA SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, SU PROPOSTA DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RECANTE LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' CON CUI RIPARTIRE E TRASFERIRE ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO LE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER IL CONCORSO FINANZIARIO DELLO STATO AGLI ONERI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Punto 21) O.d.g. Conferenza Unificata

Le Regioni e Province autonome, chiamate a esprimersi sullo schema di D.P.C.M. in oggetto, previsto dall'art. 16-bis, comma 3, del decreto-legge n. 95/12, convertito con legge 135/12, preliminarmente osservano quanto segue.

Il citato art. 16-bis della legge n. 135/12, già oggetto di critiche nella sua versione originaria da parte della Conferenza delle Regioni e Province autonome, in relazione all'insufficienza della dotazione finanziaria prevista e al mancato avvio del previsto processo di fiscalizzazione delle risorse in argomento, è stato modificato di recente dall'art. 1, co. 301, della legge n. 228/12 (legge di stabilità 2013), che ha determinato ulteriori gravi criticità per il funzionamento del settore del trasporto pubblico locale, più volte illustrate dalle Regioni al Governo nelle opportune sedi istituzionali.

La norma ha di fatto costituito un Fondo nazionale per il TPL sul modello del vecchio Fondo trasporti ex-legge n. 151/81, stravolgendo completamente lo spirito dell'Accordo Governo - Regioni del 21/12/2011, in cui si concordava di sottoscrivere un Patto sul Trasporto pubblico locale dove fossero definite le modalità di fiscalizzazione delle risorse per il TPL, in attuazione del D.lgs. n. 68/2011 sul federalismo fiscale, attraverso l'addizionale regionale all'IRPEF senza aumento della pressione fiscale e quindi a scempero del gettito nazionale in sostituzione di tutti i trasferimenti soppressi.

Al contrario, il fondo è alimentato sottraendo la compartecipazione all'accisa gasolio e benzina per autotrazione (comma 1) con la conseguente abrogazione delle norme relative alle compartecipazioni regionali alle accise medesime (comma 2). Aspetto ancor più critico se si considera che le risorse già fiscalizzate e ora confluite nel Fondo sono state finora utilizzate a copertura di tutti i trasferimenti soppressi, ivi compreso il trasporto pubblico locale, rischiando di creare ulteriori e gravi problemi per i bilanci regionali.

Da questo punto di vista, si tratta di condividere che le risorse in questione (pari a 4.929 M€) debbano essere considerate utili ai fini del calcolo della capacità di indebitamento delle Regioni.

Inoltre, il riparto ed erogazione effettiva delle risorse sono subordinati a un meccanismo complesso, che prevede numerosi *step*, quali la definizione di criteri e modalità di riparto con d.P.C.M., l'adozione di un piano di riprogrammazione dei servizi e conseguente rimodulazione degli stessi; l'espletamento, da parte statale, delle verifiche annuali e conseguente erogazione delle risorse a cadenza mensile.

Il meccanismo così costruito, prevedendo la norma, in caso di mancata emanazione del suddetto d.P.C.M. nei tempi previsti, un'anticipazione delle risorse pari a solo il 60 %, percentuale assolutamente inadeguata alle esigenze del settore, in quanto copre poco più delle spese per il personale, porrà seri problemi di erogazione di cassa delle risorse, in quanto gli accertamenti, gli impegni e i pagamenti potranno avvenire, secondo i nuovi principi dell'Armonizzazione contabile, solo quando lo Stato impegnerà e verserà le somme (le Regioni potranno anticipare i versamenti solo qualora abbiano disponibilità di cassa).

In conclusione, le Regioni e Province autonome, evidenziando nuovamente che il Fondo Nazionale Trasporti è stato costruito sulla base di alcuni assunti che di fatto inficiano la reale disponibilità delle risorse per il TPL, possono esprimere apprezzamento solo sull'aspetto relativo all'effetto di stabilizzazione e certezza delle risorse per le annualità 2013-2015, avendo la legge di stabilità, per tale periodo, determinato in 4.929 M€ lo stanziamento del capitolo relativo al Fondo Nazionale Trasporti.

Nel merito, la Conferenza delle Regioni e Province autonome condiziona l'espressione dell'intesa sullo schema di d.P.C.M. trasmesso con nota del 6 febbraio 2013, all'accoglimento dei seguenti emendamenti, ritenuti irrinunciabili per le Regioni.

Emendamento n. 1

All'art. 1, comma 2, le parole *“di almeno lo 0,03 per rapporti di partenza inferiori o uguali allo 0,20 ovvero 0,02 per rapporti di partenza superiori allo 0,20”* sono sostituite dalle seguenti: *“di almeno lo 0,02 per rapporti di partenza inferiori o uguali allo 0,20 ovvero 0,01 per rapporti di partenza superiori allo 0,20”*.

Testo coordinato:

Il soddisfacimento dell'obiettivo di cui al punto b) del richiamato art. 16 bis----omissis...è verificato attraverso l'incremento, su base annua, rispetto all'anno precedente, del rapporto calcolato su base regionale tra ricavi da traffico e la somma dei ricavi da traffico e dei corrispettivi di servizio al netto della quota relativa all'infrastruttura di **almeno lo 0,02** per rapporti di partenza inferiori o uguali allo 0,20 **ovvero 0,01** per rapporti di partenza superiori allo 0,20 fino alla concorrenza del rapporto dello 0,35.....”

Emendamento n. 2

All'art. 2, il comma 3 è sostituito dal seguente:

*“A decorrere dall'anno 2015 la percentuale da ripartire sulla base di quanto previsto al successivo Articolo 3 è incrementata biennialmente di due punti percentuali, **fino a un massimo di 10 punti percentuali**, con conseguente riduzione della quota inizialmente prevista nella misura del 90% del fondo, **fino a un livello minimo dell'80%**.”*

Emendamento n. 3

All'art. 4, alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: *“In fase di prima applicazione, le percentuali della Tabella 1, per i soli anni 2014 e 2015, sono adeguate annualmente entro il 31 dicembre dell'anno precedente su proposta della Conferenza delle Regioni e Province autonome, previa intesa in sede di Conferenza Unificata”*.

Roma, 7 febbraio 2013



La Conferenza delle Regioni e Province autonome ha, altresì, stabilito le **percentuali di riparto** di cui alla Tabella 1 allegata al decreto, come riportato *infra*.

REGIONE	PERCENTUALE DI RIPARTO ANNO 2013
ABRUZZO	2,69%
BASILICATA	1,55%
CALABRIA	4,31%
CAMPANIA	11,11%
EMILIA ROMAGNA	7,35%
LAZIO	11,68%
LIGURIA	4,09%
LOMBARDIA	17,30%
MARCHE	2,18%
MOLISE	0,71%
PIEMONTE	9,84%
PUGLIA	8,10%
TOSCANA	8,81%
UMBRIA	2,03%
VENETO	8,24%
TOTALE	100,00%

